



LEGGE 7 dicembre 1970, n. 52 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 29 dicembre 1970).

Norme per l'attuazione del piano di lottizzazione di Acquaviva e per la vendita dei lotti.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 7 dicembre 1970:

Art. 1

Il piano di lottizzazione di Acquaviva, già approvato con decreto 13 febbraio 1962 n. 2 bis, dovrà essere attuato secondo le norme tecniche seguenti:

I lotti saranno indivisibili e destinati ad una sola costruzione. Sono destinati all'abitazione e non possono accogliere edifici per diverse funzioni.

Nelle abitazioni non sono consentite attività che in qualche modo possono recare molestia con rumori, produzione di fumo, di cattivi odori, esalazioni nocive o in genere non approvate dall'Ufficiale Sanitario.

Le costruzioni devono essere adagate sul terreno senza che questo venga alterato nella sua forma ed aspetto. Non sono ammessi sbancamenti o rilevati che non siano limitati alle pure necessità previste dal progetto.

La edificazione è ammessa con le seguenti prescrizioni:

a) Rapporto massimo di copertura (Ac): mq. 90 + 6% della superficie del lotto;

b) distanza minima dal confine con la strada (Dc): ml. 7;

c) distanza minima dai confini (Dc): ml. 5;

d) altezza massima (H): ml. 6,30 misurata dal piano di calpestio del piano terra fino alla linea di gronda.

Per i lotti contraddistinti con i numeri 1 e 2 le distanze di cui al comma precedente saranno fissate dalla Commissione dei LL.PP.

Gli edifici costruiti sui lotti che confinano con la strada a monte avranno un'altezza massima, a valle, non superiore a ml. 8,50, senza che venga aumentata l'altezza dovuta di due piani dalla parte più elevata del lotto.

A valle dei lotti 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 viene costituita su una fascia di terreno della larghezza di ml. 4,00, una servitu' di passo in favore dei suddetti lotti per una strada di servizio.

Per quanto concerne la vigilanza sull'adempimento delle norme di cui ai commi precedenti e le sanzioni nei confronti dei contravventori vigono le disposizioni contenute nel titolo terzo della legge sull'edilizia 13 agosto 1960 n. 22.

Art. 2

La vendita al pubblico dei lotti edificabili di proprietà dello Stato, compresi nel Piano di lottizzazione di Acquaviva di cui al decreto 2 febbraio 1962 n. 2 bis, è autorizzata dal Consiglio Grande e Generale secondo le modalità e nei riguardi delle persone fisiche che presenteranno i requisiti previsti dagli articoli che seguono.

Art. 3

Potranno essere alienati i lotti soltanto ai cittadini sammarinesi che, all'atto della presentazione delle domande, non risultino proprietari, essi stessi o componenti il loro nucleo familiare, di una casa di civile abitazione o di terreno edificabile in territorio sammarinese, eccezione fatta per coloro che risultano proprietari di fabbricati dichiarati inabitabili e che insistono su terreno inedificabile.

Art. 4

La domanda per l'acquisto del lotto indicante il numero del lotto richiesto, rivolta al Consiglio Grande e Generale, dovrà essere presentata entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione della presente legge alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di cittadinanza sammarinese;
- 2) stato di famiglia;
- 3) certificato catastale generale.

Art. 5

Il prezzo dei lotti è stabilito dal Consiglio Grande e Generale all'atto della concessione.

Art. 6

Non saranno prese in esame le domande di coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e quelle che non saranno corredate della certificazione di cui all'art. 4. Non saranno altresì prese in esame le domande di coloro che hanno già ottenuto in passato lotto edificabile per concessione del Consiglio Grande e Generale.

Il possesso dei requisiti richiesti non dà diritto alla assegnazione del lotto con la semplice presentazione della domanda essendo ogni decisione riservata al Consiglio Grande e Generale.

Art. 7

Gli assegnatari dei lotti sono tenuti dal giorno di notifica della deliberazione consiliare a soddisfare le seguenti condizioni:

a) versare il 70% dell'importo del prezzo entro e non oltre 75 giorni;

b) iniziare la costruzione entro 2 anni osservando le disposizioni previste dall'art. 1 della presente legge.

L'inottemperanza a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del presente articolo comporterà la decadenza dalle assegnazioni e la conseguente perdita delle somme già versate.

La stipulazione dell'atto di trasferimento del lotto assegnato non può avvenire prima che la relativa costruzione abbia raggiunto almeno la copertura del rustico del progetto regolarmente approvato.

Art. 8

E' fatto divieto assoluto di trasferimento per atto tra vivi del lotto che è stato assegnato a norma della presente legge e della costruzione fatta su di esso prima del termine di anni 3 dalla data di stipulazione dell'atto di trasferimento di cui al precedente articolo.

Qualsiasi atto posto in essere in contrasto con il suddetto divieto si intende nullo a tutti gli effetti.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Data dalla Nostra Residenza, addì 14 dicembre 1970 - 1670 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Simone Rossini - Giuseppe Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda